Legge regionale 28 aprile 1987 , n. 10 - TESTO VIGENTE dal 15/07/2010

Interventi straordinari per le cooperative danneggiate dall' afta epizootica. Norme di modifica e integrazione di leggi in materia di agricoltura.

Art. 12

(1)(2)

1. In via di interpretazione autentica del terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, tra le somme derivanti da economie realizzate durante l' esecuzione dei lavori si intendono comprese anche le somme che si rendano disponibili a seguito dell' esenzione dall' IVA ancorché le stesse siano state previste per l' assolvimento del tributo medesimo all' atto della concessione.

Note:
1 L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).

2 Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.